ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE FERROVIE NELL'ANNO 2011

Scopo e ambito di applicazione

La presente relazione ha lo scopo di tracciare, sulla base dei dati disponibili, l'andamento della sicurezza ferroviaria nel corso del 2011 sull'infrastruttura ferroviaria di giurisdizione dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie (di seguito Agenzia) ed evidenziare le principali aree di criticità del sistema ferroviario.

L'Agenzia svolge la propria attività, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sulla parte di sistema ferroviario italiano costituito dalla infrastruttura ferroviaria nazionale concessa in gestione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con Decreto del Ministero dei Trasporti 138-T del 31/10/2000 (atto di concessione) e dal servizio di trasporto ferroviario svolto su di essa dalle Imprese ferroviarie in possesso del Certificato di sicurezza.

Pertanto, sono escluse dall'ambito di applicazione del documento le reti regionali, per le quali con decreto ministeriale n. 0000813 del 29 ottobre 2010 è stata ulteriormente posticipata l'applicazione del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, subordinandola al completamento dell'attrezzaggio delle stesse reti con idonei sistemi di protezione della marcia del treno così da rendere omogenei i livelli tecnologici delle reti regionali a quelli della rete nazionale; il monitoraggio e il controllo della sicurezza dell'esercizio ferroviario sulle tali reti è ancora svolta direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Si premette che gli elementi relativi al 2011 si basano su dati non consolidati, ricavati dalle banche dati a cui ha accesso l'Agenzia. Pertanto la presente relazione anticipa la presentazione dei dati che è prevista, da obbligo di legge, a settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.

Evoluzione della sicurezza ferroviaria

Per quanto concerne l'incidentalità si fa riferimento agli incidenti considerati "gravi" ai sensi dell'allegato I della Direttiva 2004/49/CE, recepita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, successivamente modificata dalla Direttiva 149/09/CE, recepita con il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e rientranti nelle tipologie di cui all'allegato I medesimo.

Per incidenti gravi si intendono, ai sensi del citato allegato I, gli incidenti nei quali è stato coinvolto almeno un veicolo ferroviario in movimento e che abbiano causato almeno un decesso o un ferito grave o danni pari o superiori a 150.000 € ai binari, agli impianti o all'ambiente oppure un'interruzione del traffico di 6 o più ore. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi.

Nella tabella seguente si riporta il numero non consolidato degli incidenti gravi occorsi nel 2011, messo a confronto con il numero degli incidenti occorsi negli anni precedenti.